



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

CAMPO SCUOLA " F. CASAGRANDE"

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1

RIGENERAZIONE URBANA

CUP F44H16000340007



Committente: **COMUNE DI TERNI**

P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni
C.F. 00175660554

R.U.P. **Geom. STEFANO FREDDUZZI**

Corso del Popolo n. 30 - 05100 Terni

Collaboratore: **Dott.ssa Marta Di Filippo**



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

R.T.P.

Mandatario e Capogruppo:

Coord. e Progetto Architettonico: **arch. Alberto Tiberi**

05100 Terni Via Sabotino, 7 - e-mail : albertotiberi@gmail.com

Mandanti:

Progetto impianti:

Studio Tecnico Associato Paganelli

Viale B. Brin, 10 - 05100 TERNI - e-mail: info@stap.it

Progetto strutture:

ing. Simone Monotti

Strada della Quercia 6/b - 05100 Terni - e-mail: segreteria@studiomonotti.it

Progetto sicurezza:

C.S.P. - C.S.E.

ing. Alessandro Passetti

Via Del Daino, 19 - 05100 - Terni - e-mail: passetti.ale@gmail.com

Collaborazioni:

ing. iunior Alberto Lausi

Prog. impianti termotecnici

Via Lombardo Radice, 19 - 05100 - Terni - e-mail: alberto.lausi@gmail.com

Direttore dei Lavori:

arch. Andrea Della Sala

Strada di S. Martino, 104 - 05100 Terni - e-mail : info@andreadellasala.com

Il progettista:

Contenuto del disegno:

**PROGETTO
ESECUTIVO**

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO

tavola numero:

**EC
06**

data	aggiornato al	disegnato da	visto R.U.P.	indice file	scala
18.01.2023	6.03.2023				

Il contenuto del presente elaborato è di proprietà esclusiva del Progettista. Senza autorizzazione scritta dello stesso non può essere diffuso a terzi né riprodotto totalmente o parzialmente.

Contratto di appalto dei Lavori di Riqualificazione Campo Scuola “F. Casagrande”
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 5 Componente 2
Investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
Finanziato dall’Unione Europea “NextGenerationEU”
Codice Identificativo di Gara (CIG)
Codice Unico di Progetto F44H16000340007 (CUP)

L’anno duemila, il giorno del mese di, presso (indicare la sede della stipula in Vian....,) sono personalmente presenti e costituiti i signori

- Arch. Piero Giorgini , nato a Terni il 23/02/1962, in qualità di Dirigente della Direzione LL.PP. e Manutenzioni, di seguito denominato “Comune o Ente”

E

-, nato a (....) il (C.F.....), residente in Via (oppure domiciliato per la carica presso), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’operatore economico, in qualità di (rappresentante legale), con sede a (....) in via, n....., C.F.....-P.IVA OPPURE interviene in questo contratto in qualità di della Con sede legale in Mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese con la (mandante), avente sede legale in iscritta alla Camera di Commercio di Al numero come da mandato speciale con rappresentanza conferito mediante atto n..... del rep.... Racc.... Notaioe, quindi in nome e per conto della mandataria e mandante dell’Associazione Temporanea di Imprese, OPPURE che interviene in questo contratto in qualità di della, con sede in, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Al numero Capogruppo del Consorzio con la (consorziata-mandante), avente sede in, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ... al numero, come da mandato speciale con rappresentanza conferito mediante atto n.... del Rep... racc.... Notaio....di ... e, quindi, in nome e per conto della capogruppo e della consorziata – mandante del Consorzio (C.F. della Capogruppo; C.F..... della consorziata-mandante.....) di seguito, per semplicità denominato Operatore economico o Operatore)

Premesso

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n..... del (indicare riferimenti di area e/o settore e/o ufficio), efficace, è stato approvato il progetto ...(esecutivo dei lavori diindicare la tipologia), per complessivi € (in cifre e in lettere) di cui € a base di gara, ed € per Costi di sicurezza, inserito nel Piano Triennale dei lavori Pubblici e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi degli articoli 21 e 32 del D.Lgs n. 50 del 2016 (di seguito anche solo Codice), approvato con(deliberazione di Giunta Comunale n..... del e del Consiglio Comunale n.... del), atti esecutivi e termine di legge;

- che con successiva determinazione n.... del, efficace, è stato indetto appalto pubblico secondo i criteri (*indicare tipologia ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016*);
- che l'appalto viene aggiudicato, a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016, con determina del (*indicare il soggetto*) n. del, efficace, all'Operatore economico (*indicare anagrafica*) per l'importo complessivo di € (in cifre e in lettere) + IVA (OPPURE, per l'importo di € ... al netto del ribasso d'asta del Per cento, oltre Costi per la sicurezza di €, per un totale di € ...oltre IVA);
- che il **Responsabile Unico del Procedimento (con il nuovo codice: Responsabile Unico di Progetto)** ha provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di progetto, nonché la loro conformità alla normativa vigente, procedendo alla validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, come risulta dal verbale prot. n.... del;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito, per semplicità, denominato RUP, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ai sensi dell'art 76 del Codice (D.Lgs n. 50/2016) ed ha provveduto a verificare che non risultino sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dare corso alla sottoscrizione del contratto (OPPURE: l'Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e speciali previsti dalla procedura di gara; OPPURE, con determinazione dirigenziale a contrarre in data, n., è stata indetta una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del Codice dei Contratti Pubblici; con determinazione dirigenziale in data n., efficace in quanto già concluse con esito positivo le verifiche di legge, a norma dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del, sono stati aggiudicati i lavori oggetto del presente atto all'Ente, che si offre di eseguire le opere per un importo pari ad € corrispondente al ribasso del% sull'importo a corpo posto a base di gara, oltre agli Costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €....., quindi, per un importo complessivo di € oltre all'Iva come per legge;
- che in dataè stata inviata l'ultima comunicazione sul provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), e per gli effetti dell'art. 32, comma 9, (*stand still period*) del D.Lgs. n. 50/2016; *che non è necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto inferiore a 150.000,00 €, come stabilito dall'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159*;
- che l'Operatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n....in data;
- che in data è stata presentata comunicazione per *pec* all'Ente della disponibilità dell'area e contestuale autorizzazione all'istallazione del cantiere, come risulta da apposita nota prot. n. del; l'opera è finanziata con fondi propri di bilancio OPPURE: FINANZIATA CON).

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e prezzo del contratto

Arch. Piero Giogini, nella sua qualità di Dirigente della Direzione LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Terni, in nome e per conto del quale agisce, concede ed affida all'Operatore Economico, che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto di lavori di (indicare i lavori), nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione (*OPPURE, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'elenco prezzi unitari espressamente allegati al presente contratto nonché dagli elaborati grafici progettuali e relazione tecnica, dal cronoprogramma, dal computo metrico estimativo e dai piani di sicurezza, elaborati tutti conservati agli atti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se materialmente non allegati*) al prezzo complessivo di € (in cifre e lettere) al netto d'IVA così suddiviso:

€ (in cifre e lettere) per lavori a netto di ribasso del % (in cifre e lettere);

€ (in cifre e lettere) per Costi di sicurezza.

Il contratto è stipulato interamente (*"appalto a corpo" qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto; "appalto a misura" qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto*).

L'operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Ente.

Articolo 2 – Anticipazione del prezzo e termini di pagamento

L'anticipazione è pari ad €riferita al valore del contratto, pari al 20% dell'importo da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori (*N.B.: l'anticipazione può essere incrementata sino al 30% ex art 207 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 77/2020*). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte dell'Ente. L'Operatore economico decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'importo oggetto del contratto pari ad € (in cifre e a lettere), oltre all'IVA al%, viene così liquidato(indicare le modalità), a cura del Tesoriere Comunale mediante accredito sul c.c. bancario dedicato n.... acceso presso (Istituto bancario) intestato all'Operatore economico a ciò

venendo espressamente autorizzata l'Ente che resta, pertanto, espressamente esonerata da ogni responsabilità.

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, necessariamente, il CIG e il CUP F44H16000340007.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della L. 136/2010 e s.m.

La risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

L'Operatore si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Terni della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (SE VI è SUBAPPALTO subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale di competenza del Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 c.c., e il RUP prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito, entro e non oltregiorni dalla presentazione della relazione finale dei lavori. Resta inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo sono stabiliti nel Capitolo Speciale d'Appalto, precisando che l'operatore economico dovrà, ai fini del pagamento della rata di saldo, presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo.

Il pagamento in favore dell'Operatore economico è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ai sensi dell'art. 1, commi 209 e ss della L. 24 dicembre 2007, n. 244, da recapitarsi all'Unità organizzativa, avente il seguente Codice Univoco Ufficio.....

Articolo 3 – Ritardo nei pagamenti

Si dà atto che in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi ai SAL e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura (accertata annualmente con Decreto Ministeriale), ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare dei SAL, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c. Il pagamento in favore dell'Operatore economico è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, con le modalità già indicate all'art. 2, ultimo capoverso, del presente contratto.

Articolo 4 – Cessione dei crediti

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Ente mediante (indicare le modalità).

In ogni caso, l'Ente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

(Oppure, per la cessione del credito le Parti rinviando espressamente alle disposizioni dell'art. 106, comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici).

Articolo 5 – Obblighi dell'Operatore economico

L'Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall'Operatore economico, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

L'Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al RUP e al Direttore dei Lavori, il nominativo del Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del Piano di sicurezza, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo delle indicate comunicazioni, il RUP non potrà procedere ad autorizzare la consegna dei lavori (*cfr Cass. Civ. Sez. I, 4 settembre 2017, n. 20723; TAR Emilia-Romagna Sez. II, 7 marzo 2017, n. 209*). In caso di mancata comunicazione il RUP provvederà formalmente, con apposito atto, a diffidare l'Operatore ad adempiere entro un termine di trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale.

L'Operatore economico è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e di conclusione, il nominativo del progettista, del Direttore dei Lavori, del Responsabile di cantiere, del RUP, Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

L'Operatore economico, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Operatore economico per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impegno dei materiali.

Ogni variazione delle persone presenti in cantiere deve essere tempestivamente comunicata al RUP o al Direttore dei lavori.

L'Operatore economico (*in presenza di un numero pari o superiore a 15 dipendenti*) dichiara di obbligarsi a presentare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- la relazione di cui al comma 2, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 (*di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assicurazioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta*);
- la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 (*attestazione del rappresentante legale di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili*) e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge;
- eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta, ai sensi del comma 3 bis, dell'art 47 del citato D.L. n. 77/2021.

L'Operatore economico dichiara, altresì, il rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e (*in presenza di finanziamenti PNRR e PNC – Piano Nazionale degli investimenti Complementari, ai sensi del primo comma dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021*), dell'obbligo di assumere una quota pari al 30% -tra giovani e donne- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Rimane fermo l'obbligo per con riferimento ad ogni fattura inviata al Comune di indicare Cup e Cig del presente lavoro, correttamente inserendoli nell'apposita anagrafica a ciò deputata, in caso contrario la fattura non potrà essere accettata se non con le corrette indicazioni. Parimenti sulle fatture nonché su ogni comunicazione intercorrente tra le parti deve essere indicato che il Progetto oggetto del presente contratto, è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti la seguente dicitura: “Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA Finanziato dall'Unione Europea “NextGenerationEU” dando risalto all'emblema dell'Unione Europea.

Al fine di dare puntuale applicazione al principio Do Not Significant Harm (DNSH), l'Operatore economico si obbliga al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nell'elaborato DNSH: Previsioni e obblighi, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'assolvimento del principio del DNSH, tra gli altri, l'Operatore è tenuto ad assicurare che gli interventi non comprendano l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal fascicolo interistituzionale n. 10160 del 08.07.2021 del Consiglio dell'unione Europea.

Si specifica che il mancato rispetto delle condizioni per l'adesione al principio del DNSH, oltre all'applicazioni delle penali, può costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Operatore si impegna, altresì, nell'esecuzione del contratto, ad osservare, e a fare osservare, il Protocollo di Legalità sottoscritto con il Comune, che qui si intende integralmente riportato ed accettato.

Articolo 6 – Termini contrattuali e consegna lavori

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in 540 (*cinquecentoquaranta*) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte all'Operatore economico.

Qualora l'Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il presente contratto e provvedere ad incamerare la cauzione.

La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna dei lavori nel quale l'Operatore economico dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso ai lavori, con l'intesa che qualunque, di qualsiasi natura, danneggiamento alle infrastrutture esistenti, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese (*cf. Cass. Civ., sez. I, 4 settembre 2017, n. 20723*). L'Operatore economico non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

L'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta, sarà comunicata dall'Operatore economico per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, secondo le indicazioni dell'art. 12 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*.

Resta inteso che l'Operatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggiore tempo impiegato.

Articolo 7 – Sospensione lavori e proroghe

Le parti rinviando espressamente all'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 8 – Revisione di prezzi

Le variazioni del valore economico del presente contratto sono individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore economico dichiara ad ogni buon fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di propria convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state

omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur necessarie per rendere adeguate le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde consegnare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni onere e costo per il trasferimento e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri e obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Operatore economico.

Articolo 9 – Varianti in corso d'opera

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dall'art. 106 del Codice.

In ogni caso, ogni variante dovrà trovare adeguata copertura e dovrà essere preventivamente autorizzata dal RUP prima della sua esecuzione. In ragione di ciò dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo al presente contratto che dovrà essere reso nella medesima forma.

Articolo 10 – Garanzie

L'Operatore economico ha presentato, agli atti dell'Ente prot. n. ..., garanzia definitiva mediante (cauzione, polizza assicurativa, fideiussione bancaria) di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 emessa in data e per una somma pari ad € (in cifre e in lettere), pari al% dell'importo contrattuale. Tale garanzia viene emessa a eventuale copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inosservanza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Comune. A tale ultima garanzia dovrà essere affiancata ulteriore polizza assicurativa n.... rilasciata da pari ad € (in cifre e in lettere) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione di collaudo provvisorio.

La garanzia in materia per il corretto adempimento, a prima richiesta o a prima domanda (fideiussione bancaria o assicurativa), riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente.

Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dell'Operatore economico ed eventuale subappaltatori.

L'Ente:

- a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico;
- b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere;
- c) può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

La garanzia deve, altresì, essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Resta fermo che l'Ente ha facoltà di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Operatore economico e ha il diritto di azionare la cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Ente inoltre può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 11 – Collaudo e termini per la emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi (*un anno per i casi di particolare complessità dell'opera*) dall'ultimazione dei lavori.

Resta inteso che, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., l'Operatore economico risponde per la difformità e vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Operatore economico e tali da rendere necessarie lavori di riparazione o di completamento, questi è tenuto ad eseguire quanto prescritto dal Collaudatore entro

Ove il collaudo dia esito negativo e, successivamente a questo non vengano realizzati i dovuti adeguamenti e sistemazioni, nei termini che saranno indicati, il RUP dovrà disporre direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito nel presente contratto.

Si rammenta che il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e la definitività dello stesso.

Ove il collaudo dia esito positivo, il RUP provvederà a rilasciare il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'art. 4, commi 2,3,4 e 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2 comma, c.c.

Articolo 12 – Ritardo del collaudo e avvio procedura per l'accordo bonario

Qualora siano decorsi i termini per dare corso al collaudo senza che lo stesso sia effettuato, e qualora siano state iscritte riserve a seguito delle quali l'importo economico dell'opera vari tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, è facoltà delle parti avviare procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 205 del Codice.

Articolo 13 – Custodia cantieri

L'Operatore economico deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto sino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà del RUP richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Operatore economico, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 81/2008, provvederà, in relazione al tipo di lavori effettuati, a recintare il cantiere in piena sicurezza e impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Articolo 14 – Inizio lavori, obblighi di consegna e informazione

L'Operatore economico si impegna a presentare al RUP prima dell'inizio dei lavori e comunque entro giorni dal verbale di consegna, quanto segue

Si dà atto che è stato presentato il Piano di sicurezza e che questo si allega al presente contratto (OPPURE: lo stesso si intende qui integralmente riportato anche se non materialmente allegato al presente contratto).

Le gravi e reiterate violazioni ai Piani di sicurezza da parte dell'Operatore economico, previa formale costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r. (OPPURE: indicare sistema alternativo, es pec) costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si provvederà alla verifica della persistenza delle condizioni di esecuzione del contratto.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena nullità

Articolo 16 – Comunicazioni tra le parti

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie, tra di loro, avvengano mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: *PEC o altre modalità sia Operatore ed Ente.*

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre, ove sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente, sarà cura della Parte interessata darne immediata notizia all'altra Parte nei modi più opportuni, ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

L'Operatore economico è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati all'intervento in oggetto con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

Articolo 17 – Subappalto

L'Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni previste nell'offerta (OPPURE: per il subappalto le Parti rinviando alle condizioni di gara e al verbale di aggiudicazione).

In caso di subappalto: l'Operatore economico provvederà al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. A questo ultimo dovranno essere allegate la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali per essere affidatario di un lavoro pubblico.

Su richiesta dell'Operatore economico l'Ente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste.

L'Operatore economico dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione.

E' stata acquisita con prot. n..... del ..., agli atti dell'Ente, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del c.c., con il titolare del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto medesimo, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto non previsto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 18 – Obblighi contributivi e retributivi dell'Operatore economico

In caso di inadempienza contributiva risalente dal DURC relativo al personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Comune, del certificato di collaudo, previo rilascio di regolare DURC.

L'Operatore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di applicare ai propri dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore di appartenenza.

L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del Codice.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Comune di Terni per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione del DURC rilasciato dagli enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del medesimo decreto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, art. 30 del Codice, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del predetto art. 105.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Operatore economico non può opporre eccezioni all'Ente di alcun genere, né a titolo di indennizzo né di risarcimento danni.

Resta inteso che l'Operatore economico risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e il Comune di Terni non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

Articolo 19 – Recesso e risoluzioni

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno venti giorni, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ha comunque facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dell'art. 108 del su indicato Decreto.

In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) il mancato rispetto dell'obbligo di pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali previsti dai C.C.N.L. vigenti, anche dopo la scadenza e sino alla loro rinegoziazione;
- b) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei seguenti casi(*indicare le ipotesi*);
- c) la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che tale ultima violazione si dovrà procedere alla formale costituzione in mora con lettera a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione;
- d) il mancato raggiungimento dei milestone e dei target associati all'intervento in oggetto.

Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni subisca ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il RUP assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Resta fermo ed inteso che rimane motivo di risoluzione espressa: - il mancato utilizzo del conto corrente dedicato; - la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto; - il mancato inserimento, nei contratti sottoscritti tra Operatore economico e subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate nella fornitura relativa al contratto, di una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi

titolo interessate nella fornitura relativa al contratto, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, della L. n. 136/2010.

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Operatore dovrà, entro giorni dalla comunicazione da parte del RUP, provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'Ente. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Operatore economico per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo ad immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

Le Parti concordano che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Operatore economico, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Articolo 20 – Ritardi e penali.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore è tenuto a pagare una penale pari ad € *(calcolata in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale).*

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale *(in presenza di finanziamenti PNRR e PNC, ai sensi del 1 comma dell'art 47 del D.L. n. 77/2021 va inserito: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis e comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021, comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione)*

La penale si applica in via automatica scadutigiorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni accertati dall'Ente. La penale verrà contabilizzata nel SAL successivo all'applicazione con detrazione a carico dell'Operatore economico.

E' compito della Direzione dei Lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono fatti salvi di forza maggiore e di ordine della Direzione Lavori.

Qualora dagli inadempimenti derivanti dagli obblighi del presente contratto derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente si riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'Operatore economico.

Le penali che eventualmente dovessero essere applicate, saranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo.

Rimane salvo il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione anche in ordine alla eventuale perdita del contributo per fatti imputabili all'Operatore economico.

Articolo 21 – Domicilio legale e controversie

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Operatore economico dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede dell'Ente, ne consegue che Foro competente è quello di Terni.

Articolo 22 – Clausola di manleva

L'Operatore economico terrà sollevato il Comune di Terni da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o forniture, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione al presente contratto, e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Operatore economico stesso.

Articolo 23 – Riservatezza

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà del Comune.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

L'Operatore dichiara espressamente di avere preso visione dell'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, consapevole che il Comune tratterà i dati nel pieno rispetto della normativa citata.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

In ogni caso, le Parti dovranno adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei dati personali, impegnandosi a informare l'altro contraente, senza giustificato ritardo, di eventuali violazioni dei dati personali, ovvero di ogni violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (*cd data breach*).

Le Parti dichiarano altresì espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, autorizzandosi, reciprocamente, acchè i dati personali possano essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per iniziative e formalità dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi.

Articolo 25 – Spese contrattuali e Regime fiscale

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti – comprese quelle inerenti le spese di bollo occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto – sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento IVA per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.

Articolo 26 – Interpretazione del contratto

Per quanto riguarda l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss del codice civile.

Articolo 27 – Norme di chiusura

Per quanto non previsto dal presente contratto le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Elenco dei prezzi unitari nonché, per rinvio, agli elaborati grafici progettuali, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta sottoscritta da entrambe le Parti, che l'Operatore dichiara espressamente di conoscere e che si intendono come integralmente riportati, anche per le parti non materialmente allegate.

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs n. 165/200, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal precedente comma determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PPAA per i successivi tre anni.

L'Operatore economico si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a fare rispettare dai propri dipendenti e/o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Ente o al servizio dello stesso, gli obblighi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 01.04.2021 e successiva proroga con deliberazione Giunta Comunale n. 138 del 18.05.2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, compreso quello del Comune di Terni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16.04.2014, di cui dichiara di avere preso visione sul sito istituzionale dell'Ente sottoscrittore.

La violazione del PTPCT e/o obblighi di comportamento comporterà per il Comune, la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo completamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relative al *“Patto di Integrità per l'affidamento di contratti di appalto e concessione”* ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 24.11.2017..

L'Operatore si impegna altresì ad inserire analoga clausola contrattuale in ordine al rispetto del Patto di Integrità, del PTCT e del Codice di Comportamento sopra citati, negli eventuali subappalti, sub-contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto. *(Si veda ANAC Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020)*

Previa lettura, le parti dichiarano il presente contratto conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)